



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 118 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 19 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSI EX LEGGE 689/81 E SS.
MOD. AD ISTANZA DEI SIGG.RI AMATO GIOVANNI E MARASCIUOLO
GENNARO C/ COMUNE DI MOLFETTA E P.M., AVVERSO VERBALE DI
CONTESTAZIONE N. 71871/04 E CARTELLA DI PAGAMENTO N. 030 2003
00231714 65 000 (VIOLAZIONI AL C.D.S.).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **22 settembre 2005** al **07 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 26.05.2005 con Ns. prot. n. 24711 del 27.05.2005, ha fissato per l'udienza del **27.09.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.153/C/2005 ex art. 22-23 legge 689/81 e art. 204 bis c.d.s., proposto - con istanza di sospensione - dal Sig. Amato Giovanni avverso verbale di contestazione n. 71871/04 del 15.10.04 afferente violazione art. 171/1-2 comma Codice della Strada intimante il pagamento di € 76,67 quale sanzione pecuniaria, nonché sanzioni accessorie consistenti nella decurtazione di punti cinque dalla patente di guida;

Con il detto verbale è stata contestata la violazione di cui al prefato art. 171/1-2 del c.d.s. per guida del motociclo Piaggio Vespa senza casco protettivo;

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 26.05.2005 con Ns. prot. n. 24709 del 27.05.2005, ha fissato per l'udienza del **30.09.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.163/C/2005 ex art. 205 d.l. 205/92 e art. 22 e ss. L. 689/81, proposto - con istanza di sospensione - dal Sig. Marasciuolo Gennaro c/ Comune di Molfetta ed E.TR.S.P.A.

(Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Catanzaro), avverso cartella di pagamento n. 030 2003 00231714 65 000 afferente sanzione amministrativa di € 95,66 relativa ad infrazione in materia di circolazione stradale (violazione art. 173 C.d.S. – uso telefonino durante la guida);

Viste le note in data 22 agosto 2005, prot. n. 38731 (ricorso Sig. Amato Giovanni) e n. 37732 (ricorso Sig. Marasciuolo Gennaro), con le quali il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento ai provvedimenti impugnati, con motivate relazioni esplicative, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune;

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nei giudizi instaurati dagli Avv.ti Marta Amato e Marcantonio Marzano dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nei distinti giudizi promossi con ricorsi n.153/C/2005 e n. 163/C/2005 dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Amato Giovanni e dal Sig. Marasciuolo Gennaro meglio specificati in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
